

Penale Sent. Sez. 3 Num. 11638 Anno 2021

Presidente: LAPALORCIA GRAZIA

Relatore: REYNAUD GIANNI FILIPPO

Data Udienda: 16/12/2020

SENTENZA

sui ricorsi proposti da

- 1) Ciucci Quinta, nata a Subiaco il 10/06/1936
- 2) Proietti Paola, nata a Frascati il 20/12/1965
- 3) Proietti Patrizia, nata a Monte Porzio Catone il 12/01/1962

avverso l'ordinanza del 04/03/2020 del Tribunale di Velletri

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;

sentita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud;

lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi.



RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 4 marzo 2020, il Tribunale di Velletri, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza presentata dalle odierne ricorrenti e volta ad ottenere la revoca dell'ordine di demolizione delle opere abusivamente realizzate disposto, contestualmente alla condanna per reato urbanistico, con sent. Tribunale di Velletri 22 novembre 2002, divenuta definitiva.

2. Avverso detta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il difensore delle istanti, deducendo violazione della l. 689/1981, dell'art. 7 C.E.D.U. e dell'art. 31, comma 5, d.P.R. 380/2001. Si lamenta, in particolare, che avanti al T.A.R. Lazio erano stati impugnati alcuni provvedimenti emessi dal comune di Frascati in relazione alla domanda di sanatoria presentata per le opere in questione, sicché l'esecuzione dell'ordine di demolizione determinerebbe un grave ed irreparabile danno in caso di accoglimento dei ricorsi amministrativi. Si deduce, inoltre, che l'eventuale abbattimento della parte abusiva dello stabile comporterebbe un grave ed irreparabile danno alla parte dell'edificio legittimamente costruita.

In aggiunta, si lamenta violazione di legge con riferimento al richiamato art. 7 C.E.D.U., sul rilievo che la demolizione sarebbe da considerarsi sanzione penale, e non sanzione amministrativa, con conseguente intervenuta prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 173 cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il cumulativo ricorso - tempestivo in forza della sospensione dei termini processuali prevista dall'art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv., con modiff., dalla l. 24 aprile 2020, n. 27 - è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza.

2. Quanto al primo profilo, va ribadito che la genericità è causa di inammissibilità che ricorre non solo quando i motivi risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568). In particolare, i motivi del ricorso per cassazione - che non possono risolversi nella pedissequa reiterazione di doglianze già avanzate e puntualmente disattese dal giudice di merito - si devono considerare non specifici, ma soltanto apparenti, quando omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la decisione oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 6, n. 20377 del



11/03/2009, Arnone e aa., Rv. 243838), sicché è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).

2.1. Quest'ultimo attesta che la domanda di condono delle opere abusive era stata più volte rigettata dal Comune di Frascati e che i ricorsi amministrativi proposti avverso i provvedimenti di diniego della sanatoria erano stati respinti con due sentenze del T.A.R. Lazio. Le ricorrenti non contestano in alcun modo questo decisivo rilievo, sicché non si comprende a quale procedimento amministrativo ancora pendente esse facciano riferimento.

2.2. In ogni caso, va ribadito che l'ordine di demolizione del manufatto abusivo, impartito con sentenza irrevocabile, non può essere revocato o sospeso sulla base della mera pendenza di un ricorso in sede giurisdizionale avverso il rigetto della domanda di condono edilizio (Sez. 3, n. 35201 del 03/05/2016, Citarella e a., Rv. 268032).

Ed invero, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la revoca o la sospensione dell'ordine di demolizione delle opere abusive, di cui all'art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001, in conseguenza della presentazione di una istanza di condono o sanatoria successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, presuppone l'accertamento da parte del giudice dell'esecuzione della sussistenza di elementi che facciano ritenere plausibilmente prossima la adozione da parte della autorità amministrativa competente del provvedimento di accoglimento (Sez. 3, n. 9145 del 01/07/2015, Manna, Rv. 266763), non potendo la tutela del territorio essere rinviata indefinitamente (Sez. 3, n. 25212 del 18/01/2012, Maffia, Rv. 253050). In termini più generali, si è affermato che in siffatti casi il giudice dell'esecuzione è tenuto a esaminare i possibili esiti ed i tempi di conclusione del procedimento amministrativo e, in particolare: a) il prevedibile risultato dell'istanza e la sussistenza di eventuali cause ostative al suo accoglimento; b) la durata necessaria per la definizione della procedura, che può determinare la sospensione dell'esecuzione solo nel caso di un suo rapido esaurimento (Sez. 3, n. 47263 del 25/09/2014, Russo, Rv. 261212). Di fatti, l'ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna è suscettibile di revoca quando risulti assolutamente incompatibile con atti amministrativi della competente autorità, che abbiano conferito all'immobile una diversa destinazione o ne abbiano sanato l'abusività, fermo restando il poterdovere del giudice dell'esecuzione di verificare la legittimità dell'atto concessorio sotto il duplice profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione e

dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio (Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014, Chisci e a., Rv. 260972).

Nel caso di specie, l'ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione di tali principi, avendo appunto dato atto del fatto che il Comune di Frascati aveva più volte respinto la domanda di condono edilizio e che i procedimenti giurisdizionali amministrativi con cui tali provvedimenti di rigetto erano stati contestati non avevano sortito esito positivo per le ricorrenti.

3. Del pari generica è la contestazione secondo cui la demolizione delle opere abusive determinerebbe un pregiudizio per la porzione di fabbricato regolarmente edificato, trattandosi di doglianza non specificamente illustrata, né in questa sede, né nell'istanza con cui è stato promosso l'incidente di esecuzione.

Va peraltro rammentato che, in tema di reati edilizi, la possibilità di non eseguire la demolizione qualora possa derivarne pregiudizio per la porzione di fabbricato non abusiva, secondo la procedura di cd. "fiscalizzazione" di cui all'art. 34 del d.P.R. n. 380 del 2001, riguarda le sole ipotesi di parziale difformità (al netto del limite di tolleranza individuato dall'ultimo comma dell'articolo citato) fra quanto oggetto del permesso a costruire e quanto invece realizzato, rimanendo invece esclusa nel caso in cui le opere eseguite siano del tutto sprovviste del necessario assenso amministrativo (Sez. 3, n. 16548 del 16/06/2016, dep. 2017, Porcelli, Rv. 269624). Per altro verso, l'ordine di demolizione del manufatto abusivo riguarda l'edificio nel suo complesso, comprensivo di eventuali aggiunte o modifiche successive all'esercizio dell'azione penale e/o alla condanna, atteso che l'obbligo di demolizione si configura come un dovere di "*restitutio in integrum*" dello stato dei luoghi e, come tale, non può non avere ad oggetto sia il manufatto abusivo originariamente contestato, sia le opere accessorie e complementari nonché le superfetazioni successive, sulle quali si riversa il carattere abusivo dell'originaria costruzione (Sez. 3, n. 6049 del 27/09/2016, dep. 2017, Molinari, Rv. 26883).

La mancata specificazione dei profili che nel caso in esame verrebbero in rilievo non consente al Collegio alcun tipo di sindacato.

4. Quanto alle ulteriori doglianze, alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte – di cui l'ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione – le stesse sono manifestamente infondate.

4.1. Ed invero, in materia di reati concernenti violazioni edilizie, l'ordine di demolizione del manufatto abusivo non è sottoposto alla disciplina della prescrizione stabilita dall'art. 173 cod. pen. per le sanzioni penali, avendo natura di sanzione amministrativa a carattere ripristinatorio, priva di finalità punitive e

con effetti che ricadono sul soggetto che è in rapporto col bene, indipendentemente dal fatto che questi sia l'autore dell'abuso (Sez. 3, n. 49331 del 10/11/2015, Delorier, Rv. 265540). Essa, peraltro, non è neppure soggetta alla prescrizione stabilita dall'art. 28 legge 24 novembre 1981, n. 689, che riguarda unicamente le sanzioni pecuniarie con finalità punitiva (Sez. 3, n. 36387 del 07/07/2015, Formisano, Rv. 265540; Sez. 3, n. 19742 del 14/04/2011, Mercurio e a., Rv. 250336).

4.2. La conclusione, del resto, non comporta conseguenze irragionevoli o altrimenti foriere di insinuare dubbi di legittimità costituzionale anche in relazione alla disciplina convenzionale invocata in ricorso. Si è infatti affermato che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 117 Cost., dell'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 per mancata previsione di un termine di prescrizione dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo disposto con la sentenza di condanna, in quanto le caratteristiche di detta sanzione amministrativa – che, come si è già precisato, assolve ad una funzione ripristinatoria del bene leso, configura un obbligo di fare per ragioni di tutela del territorio, non ha finalità punitive ed ha carattere reale, producendo effetti sul soggetto che si trova in rapporto con il bene, anche se non è l'autore dell'abuso - non consentono di ritenerla "pena" nel senso individuato dalla giurisprudenza della Corte EDU, e, pertanto, è da escludere sia la irragionevolezza della disciplina che la riguarda rispetto a quella delle sanzioni penali soggette a prescrizione, sia una violazione del parametro interposto di cui all'art. 117 Cost. (Sez. 3, n. 41475 del 03/05/2016, Porcu, Rv. 267977; nello stesso senso, Sez. 3, n. 3979 del 21/09/2018, dep. 2019, Cerra Srl, Rv. 275850- 02).

4.3. Le condivisibili argomentazioni appena richiamate circa l'impossibilità di ritenere che si tratti di una pena in senso convenzionale escludono in radice che sussista violazione della CEDU sotto gli altri profili dedotti e le decisioni della Corte di Strasburgo citate dalle ricorrenti per indurre questa Corte a rivedere la propria consolidata posizione sul punto non sono pertinenti e non valgono a sorreggere la doglianza proposta.

Va rilevato, in primo luogo, che, nonostante l'invocata pronuncia Corte EDU 27 febbraio 2008, Hamer c. Belgio abbia qualificato come pena la demolizione di un manufatto costruito abusivamente, la decisione è stata assunta tenendo anche conto del fatto che il procedimento penale conclusosi con l'ordine di demolizione era stato avviato, nel 1994, a distanza di 27 anni dalla data della scoperta dell'abuso (risalente al 1967) e che si era peraltro concluso, con riconosciuta violazione della ragionevole durata del processo, soltanto nove anni dopo, nel 2003.

A quanto risulta dagli unici atti a cui questa Corte può accedere – vale a dire il provvedimento impugnato ed il ricorso – il caso di specie non è in alcun modo assimilabile a quello deciso con la decisione invocata, posto che non si sostiene essere trascorso un tempo irragionevole tra la data dell'abuso edilizio (neppure allegata dalle ricorrenti) e quella della sentenza penale passata in giudicato, né la circostanza è ipotizzabile, posto che la contravvenzione urbanistica si prescrive se la decisione penale non interviene prima che siano decorsi cinque anni dall'ultimazione dell'opera abusiva. Tantomeno è stata qui dedotta la violazione della durata ragionevole del processo penale di cognizione, pure questo certamente esauritosi in un tempo contenuto, alla luce del rilievo appena svolto circa il breve termine di prescrizione del reato.

4.4. Del pari irrilevanti sono le altre decisioni della Corte EDU invocate in ricorso.

Premesso che non v'è dubbio circa il fatto che l'ordine di demolizione adottato dal giudice ai sensi dell'art. 31 del d.P.R. 380/2001, al pari delle altre statuizioni contenute nella sentenza definitiva, sia oggetto all'esecuzione nelle forme previste dal codice di procedura penale, avendo natura di provvedimento giurisdizionale, ancorché applicativo di sanzione amministrativa (si tratta di orientamento consolidato a partire da Sez. U, n. 15 del 19/06/1996, Monterisi, Rv. 205336; di recente, v. Sez. 3, n. 30679/2017 del 20/12/2016, Pintacorna, Rv. 270229), se la demolizione non costituisce "pena" in senso convenzionale, non può essere in alcun modo evocato il principio del *ne bis in idem* previsto da quella normativa e riprodotto, con identico contenuto, dalla disciplina eurounitaria.

Del resto, la lesione di quel principio non potrebbe neppure astrattamente porsi nel caso di specie, posto che non v'è, qui, l'applicazione/esecuzione di una doppia pena per un medesimo fatto, essendo invece unica la sanzione amministrativa della demolizione, che, a norma dell'art. 31, comma 9, d.P.R. 380 del 2001, il giudice penale, con la sentenza di condanna, ha l'obbligo di applicare a meno che essa non sia già stata eseguita. Questo profilo è stato ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, come si legge nella motivazione, cui si rimanda anche per i richiami, della sent. Sez. 3, n. 51044 del 03/10/2018, M., Rv. 274128, che ha conseguentemente affermato il principio secondo cui, in materia di reati concernenti violazioni edilizie, l'imposizione dell'ordine di demolizione di un manufatto abusivo, anche se disposta dal giudice penale ai sensi dell'art. 31, comma 9, del d.P.R. n. 380 del 2001, ha natura di sanzione amministrativa che assolve ad un'autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso e non ha finalità punitive, producendo effetti sul soggetto che è in rapporto con il bene, indipendentemente dall'essere o meno quest'ultimo l'autore dell'abuso, e non comportando la violazione del principio del "*ne bis in idem*"

convenzionale, come interpretato dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa Grande Stevens c. Italia del 4 marzo 2014.

5. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00 per ciascuna delle ricorrenti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 16 dicembre 2020.